

RELAZIONE

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ PERITALE DI CUI AL TITOLO X (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI), CAPO VI (DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ PERITALE), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Il Regolamento reca le disposizioni di attuazione alle seguenti norme del Codice delle assicurazioni private (di seguito "Codice"):

- articolo 157, comma 1, concernente l'istituzione ed il funzionamento del Ruolo dei periti, la procedura di iscrizione e di cancellazione, nonché le forme di pubblicità idonee ad assicurare l'accesso pubblico al Ruolo;
- articolo 158, comma 3, concernente la disciplina dei requisiti di ammissione e delle modalità di svolgimento della prova di idoneità ai fini dell'iscrizione nel Ruolo.

Il testo regolamentare riproduce, in gran parte, le disposizioni già recate in materia dalla legge 17 febbraio 1992, n. 166, e dal provvedimento ISVAP 26 giugno 2001, n. 1897, disciplinando, tuttavia, talune importanti innovazioni introdotte dal Codice.

Il Regolamento si compone di sei Titoli.

Il **Titolo I** contiene disposizioni di carattere generale. Sono indicate le fonti normative (articolo 1) e definite le principali espressioni usate nel testo (articolo 2). Con riferimento all'ambito di applicazione (articolo 3), il Regolamento precisa che le attività di ricostruzione dinamica e cinematica dell'evento dannoso sono escluse dalla nozione di attività peritale.

Il potere regolamentare attribuito all'ISVAP per la scelta delle forme di pubblicità più idonee ad assicurare l'accesso pubblico al Ruolo, è stato esercitato (articolo 4) optando - analogamente a quanto avvenuto per il Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi - per un Ruolo "elettronico" a cui è possibile accedere mediante il sito internet dell'Autorità. Relativamente ai requisiti per l'iscrizione nel Ruolo, il Regolamento riprende (articolo 5) le norme dettate al riguardo dall'articolo 158 del Codice, esplicitando, altresì, il divieto di iscrizione nel Ruolo per i soggetti iscritti nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, conformemente a quanto disposto dall'articolo 110, comma 1, lettera e), del Codice. Nella medesima disposizione regolamentare si esplicita, inoltre, la preclusione dell'iscrizione nel Ruolo per coloro che esercitano, anche in forma societaria, l'attività di riparatore di veicoli o natanti.

Il **Titolo II** disciplina l'iscrizione nel Ruolo ed è strutturato in tre Capi, che descrivono i requisiti e le procedure necessarie per l'iscrizione.

Il Capo I detta le disposizioni sul tirocinio biennale da svolgersi presso un perito abilitato, come richiesto dall'articolo 158 del Codice. Si tratta di una novità normativa tendente a garantire che l'aspirante perito sostenga la prova di idoneità - unica forma di accesso al Ruolo - dopo aver acquisito un'adeguata pratica professionale.

Il perito dovrà dare atto nella perizia della partecipazione del tirocinante alla attività peritale. L'attestazione di compiuto tirocinio dovrà essere rilasciata dal perito abilitato presso il quale il tirocinio è stato svolto e rappresenta titolo necessario ai fini dell'ammissione alla prova di idoneità (articolo 7).

Il Capo II disciplina la prova di idoneità, riproducendo in ampia parte le disposizioni già recate in materia dal Provvedimento ISVAP 26 giugno 2001, n. 1897, con l'integrazione del requisito di compiuto tirocinio (articolo 8).

L'articolo 9 regola lo svolgimento della prova di idoneità, rinviando gli aspetti organizzativi ad un successivo provvedimento dell'Autorità.

L'articolo 10 disciplina la composizione e il funzionamento della commissione esaminatrice, prevedendo anche la possibilità per il Presidente della commissione stessa di organizzare i lavori in due sottocommissioni nell'eventualità di un elevato numero di candidati.

Il Capo III regola i procedimenti di iscrizione, cancellazione e reinscrizione nel Ruolo (articoli 11 - 15).

Il **Titolo III** riporta, sulla base del disposto dell'articolo 156, comma 3, del Codice, le regole di comportamento dei periti nell'esecuzione dell'incarico (articolo 16). La successiva disposizione richiede alle imprese di assicurazione di adottare e formalizzare misure volte a evitare o rimuovere eventuali conflitti di interessi in cui possano incorrere propri esponenti aziendali, dirigenti o dipendenti nel conferimento degli incarichi peritali (articolo 17).

L'articolo 18 dispone obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità, al fine di consentire un tempestivo aggiornamento dei dati forniti all'atto dell'iscrizione.

Il **Titolo IV** disciplina il procedimento sanzionatorio, in linea con le disposizioni introdotte in materia dal Codice, rinviando al Regolamento ISVAP 20 ottobre 2006, n. 6.

Il **Titolo V** detta le disposizioni transitorie per il passaggio al nuovo regime.

In particolare, è prevista l'iscrizione di diritto, nell'istituendo Ruolo, dei soggetti che risultano iscritti nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi alla data di entrata in vigore del Regolamento; tali soggetti transitano nel nuovo Ruolo senza dover porre in essere alcun adempimento (articolo 21, comma 1), salvo l'obbligo di comunicare l'eventuale aggiornamento dei dati anagrafici o delle situazioni di incompatibilità.

L'articolo 22 consente a coloro che hanno superato la prova di idoneità prima della data di entrata in vigore del Regolamento di avvalersene ai fini dell'iscrizione nel nuovo Ruolo, presentando apposita domanda, secondo la procedura dell'articolo 11, entro il 30 giugno 2008.

L'articolo 23 detta, infine, la disciplina concernente la posizione dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del Regolamento, abbiano già presentato domanda di iscrizione al Ruolo.

L'articolo 24 consente di presentare domanda di iscrizione nel Ruolo anche con modalità telematiche attraverso il sito internet dell'Autorità.

Il **Titolo VI** disciplina la pubblicazione (articolo 25) e l'entrata in vigore del Regolamento (articolo 26).

Roma, 3 gennaio 2008